

**STATUTO
DEL COMITATO PROVINCIALE
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO AMATORI
F.I.T.A. ROVIGO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)**

Art. 1 – Denominazione

È costituito, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "COMITATO PROVINCIALE DI ROVIGO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO AMATORI F.I.T.A." in breve F.I.T.A. ROVIGO APS.

L'acronimo APS e la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore-RUNTS.

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m. e i., delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Rovigo, viale Marconi n. 5.

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente Statuto, fatta salva la comunicazione obbligatoria agli uffici competenti. Il Comitato Provinciale F.I.T.A. Rovigo è organo territoriale periferico della Federazione Italiana Teatro Amatori F.I.T.A. APS - Rete Associativa - ed è dotato di piena autonomia amministrativa, patrimoniale e giuridica.

Art. 3 – Durata

L'associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 4 – Oggetto sociale

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo. In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del CTS, come più oltre descritto in particolare, avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti. Ha lo scopo di stimolare e sostenere la crescita culturale attraverso ogni espressione dello spettacolo. E ancora, promuovere la diffusione dell'arte teatrale e dello spettacolo in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito; nonché l'utilizzo, la gestione e il recupero degli spazi teatrali e/o teatrabili. Promuove inoltre l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza e le pari opportunità, ripudia ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per causa di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio economiche, siano in condizioni di marginalità sociale. Si propone di favorire lo sviluppo di iniziative destinate alla formazione artistico-culturale e sociale, tramite l'utilizzo di tutti i mezzi di informazione possibili. A titolo esemplificativo e non esaustivo o limitativo, esplica la sua attività prevalente nei settori della cultura, delle arti, delle varie forme di spettacolo dal vivo e non, nonché della formazione ad essi connessa mediante l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

Art. 5 – I soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non sarà inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione ne darà tempestiva comunicazione al RUNTS e provvederà ad integrare tale numero entro un anno.

Sono soci associati alla F.I.T.A. Rovigo tramite i relativi rappresentanti legali, gli Enti/Associazioni artistiche APS regolarmente costituiti/e nella Regione del Veneto e affiliati/e alla "Federazione Italiana Teatro Amatori A.P.S. – Rete Associativa". Possono essere associati anche Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro nei limiti previsti dal comma 3 dell'art. 35 del CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta dichiarando di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed eventuale regolamento e di attenersi alle deliberazioni legittimamente assunte.

F.I.T.A. ROVIGO APS non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa. Spetta al

Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale. La delibera deve essere comunicata in forma scritta al richiedente l'ammissione a Socio entro 10 (dieci) giorni ed annotata nel libro soci nel medesimo termine. In caso di delibera negativa il richiedente può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Tale delibera dovrà essere comunicata alle parti entro 10 (dieci) giorni, a cura del Consiglio Direttivo.

L'ammissione dell'Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e non è ammessa la partecipazione temporanea. Tutti i Soci hanno gli stessi diritti, doveri e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Tutti i soci, tramite i propri legali rappresentanti o delegati, hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega nelle Assemblee, se in regola con il pagamento delle quote associative;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sull'attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite nel successivo art. 23;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;

Hanno il dovere di:

- rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare la propria opera secondo i fini dell'ente.

Le quote Associate sono intransmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Art. 6 – Volontari

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Rimane applicabile il disposto dell'art. 17, comma 4. del CTS.

Coloro che prestano attività di volontariato a favore dell'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del CTS.

I volontari devono risultare da apposito registro presso cui devono essere iscritti a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Dipendenti

F.I.T.A ROVIGO APS può utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi nei limiti di cui all'Art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea Provinciale delle Associazioni APS
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Le cariche – ad eccezione di quella di Revisore dei Conti – possono essere cumulabili.

Art. 9 – Assemblea Provinciale delle Associazioni APS

L'Assemblea è organo sovrano ed è costituita dai legali rappresentanti delle Associazioni affiliate; è presieduta dal Presidente dell'Associazione F.I.T.A ROVIGO APS. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno.

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno dieci giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea Ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere dell'Assemblea Straordinaria in prima convocazione sarà necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, mentre in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno 1/3 più uno degli associati.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 10 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta Ordinaria:

- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- procede alla loro integrazione nel caso in cui per esclusione/dimissione venga meno il numero dei componenti il Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Revisori, o altro organo di controllo, e non sia stato possibile integrarli con i primi dei non eletti all'ultima Assemblea elettiva;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- denuncia i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del C.T.S.;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio direttivo, le eventuali quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il bilancio preventivo ove previsto;
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea in seduta straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28 seguente;
- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 – Rappresentanza dei soci in Assemblea

- Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- Gli associati enti del terzo settore o senza scopo di lucro presenziano e votano tramite il proprio legale rappresentante ed hanno diritto ad un voto indipendentemente dal numero dei propri aderenti o soci;
- ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di 3 (tre) Associazioni compresa la propria e tale limite dovrà essere espressamente indicato in sede di convocazione.

Art. 12 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, oppure da altra persona nominata dall'Assemblea, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 13 – Organo di amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea Provinciale, i cui componenti, scelti fra gli associati che si candidano, possono variare nel numero, da tre a cinque. Si applica l'art. 2382 del codice civile. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti, non sono ammesse deleghe.

Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e quello preventivo. Ricorrendone l'obbligo, predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'art. 14 del CTS.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente Provinciale, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolte dal Vice Presidente.

Art. 15 – Vice Presidente

Il Vice Presidente Provinciale ha funzioni di vicario del Presidente Provinciale e lo sostituisce in caso di impedimento.

Art. 16 – Segretario/Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e di quello dei volontari;
- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, ad eccezione di quelli del Collegio dei Revisori i quanto redatti dallo stesso;
- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, tutti eletti dall'Assemblea delle Associazioni Provinciali;
- controlla la gestione finanziaria della F.I.T.A. Provinciale;
- dura in carica fino all'Assemblea elettiva delle Associazioni Provinciali successiva, salvo revoca o dimissione dei suoi membri.

Art. 18 – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere del quadriennio medesimo. Fino all'insediamento delle nuove cariche gli organi sociali continuano a svolgere le relative attività in regime di "prorogatio".

Art. 19 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- eventuali contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- eventuali contributi dei privati;
- eventuali contributi di enti, pubblici e privati;
- eventuali donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali - fino all'operatività del RUNTS, dato che in seguito potranno essere svolte secondo le previsioni specifiche del CTS e dei decreti attuativi dello stesso - ;
- eventuali rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario/Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.

I contributi dei soci, ove previsti, sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 20 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 21 – Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 22 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 23 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché le scritture e i libri sociali obbligatori secondo il disposto dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario, il quale deve adempiere alla richiesta nel termine di trenta giorni.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 25 – Rapporti con il Comitato Regionale

Il Presidente del Comitato Provinciale deve trasmettere annualmente, alla segreteria del Comitato Regionale Veneto, copia del bilancio o rendiconto economico preventivo e consuntivo, unitamente ad una relazione sulla attività svolta, e, negli stessi termini di cui rispettivamente agli artt. 9 e 13, copia dell'avviso di convocazione delle sedute dell'Assemblea Provinciale e del Consiglio Direttivo, al fine di consentire al Presidente o ad un suo delegato l'esercizio della facoltà di assistere alle riunioni.

Art. 26 – Modificazioni dello statuto

Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via Straordinaria.

Art. 27 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa

destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Art. 28 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo. Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente in ambito del Terzo Settore.

24 GIU. 2020

ADDESSO all'atto regio il
al N. 818 Mod. S3 Vol.

L'ADDETTO
Attilia Ronco

(C) Firma su delega del Direttore Provinciale ad interim Rodolfo Saraco

